

# Misure di protezione delle greggi

## Contributi concessi dall'UFAM<sup>1</sup>

### Regole generali

- AGRIDEA è responsabile del coordinamento nazionale e dell'amministrazione dei fondi per le misure di protezione delle greggi.
- L'adozione di misure di protezione delle greggi sostenute dall'UFAM è di carattere volontario.
- I gestori situati all'interno dei perimetri di prevenzione<sup>2</sup> definiti dalla Commissione intercantonale possono essere sostenuti dall'UFAM nell'ambito di progetti regionali di protezione delle greggi, benchè tale sostegno si concentra in modo prioritario al perimetro di prevenzione I. Il coordinamento di tale sostegno è garantito da AGRIDEA.
- I gestori colpiti da attacchi regolari di linci nei cosiddetti "hot spots"<sup>3</sup> possono essere sostenuti dall'UFAM nell'ambito di progetti regionali di protezione delle greggi. Il coordinamento di tale sostegno è garantito da AGRIDEA.
- Il sostegno è regolamentato da un accordo, stipulato tra il gestore interessato e il Coordinamento nazionale. L'accordo disciplina almeno i seguenti punti: le misure di protezione raccomandate da AGRIDEA, le misure di protezione adottate dal gestore, gli accordi relativi all'applicazione delle misure di protezione, i sussidi stanziati dalla Confederazione. Il rispetto delle disposizioni dell'accordo è verificato dal Coordinamento nazionale.
- Gli accordi vengono riesaminati alla scadenza e rinnovati o adeguati a seconda dell'evoluzione delle popolazioni di grandi predatori.
- Nel primo anno di adozione di misure di protezione delle greggi possono essere esaminate varie possibilità di protezione nell'ambito di progetti regionali di protezione delle greggi.
- Tutti i sussidi sono legati al preventivo annuale delle Camere federali. In caso di scarsità di risorse, spetta all'UFAM decidere in merito alla destinazione dei mezzi finanziari.
- Le presenti disposizioni non si applicano alle reti e ai centri di competenza regionali che hanno stipulato un contratto con AGRIDEA.
- Le disposizioni sono applicabili a partire dal 1° marzo 2010.

### Perimetri di prevenzione

#### Situazione iniziale

I perimetri di prevenzione sono definiti in base alla presenza attuale di predatori e non è sempre possibile delimitarli esattamente. Bisogna anche tener presente che non tutti i danni sono causati da lupi residenti, che vivono cioè all'interno di un determinato territorio, ma possono anche essere causati da lupi di passaggio.

Il tipo di sostegno nei perimetri di prevenzione è indicato nella tabella 1.

**Perimetro di prevenzione I:** aziende all'interno di aree definite in cui è dimostrata la presenza continua del lupo e aziende in cui si verificano regolarmente danni causati da linci. Si parla di presenza continua del lupo se sono stati rilevati più eventi dannosi o altri segni della presenza del lupo (ad es. selvaggina sbranata, analisi del DNA di escrementi ecc.) sull'arco di quattro mesi.

Il gestore adotta le misure di protezione delle greggi concordate con il Coordinamento nazionale e i centri di competenza. L'impegno volontario è disciplinato in un accordo. Dopo tre anni, l'appartenenza al perimetro viene riesaminata: se in questo lasso di tempo non sono stati rilevati né attacchi né la presenza di grandi predatori, il gestore passa al perimetro II.

<sup>1</sup> Ufficio federale dell'ambiente

<sup>2</sup> I perimetri di prevenzione dei lupi sono ridefiniti di anno in anno.

<sup>3</sup> Pascoli privilegiati dalle linci, dove si verificano regolarmente danni ad animali da reddito.

I gestori e le aziende nel perimetro di prevenzione I sono sostenuti in modo prioritario. In caso di scarsità di risorse, il Coordinamento nazionale definisce le priorità all'interno del perimetro.

**Perimetro di prevenzione II:** aziende che confinano con un'area in cui è dimostrata la presenza continua del lupo e aziende situate in un'area in cui si sono verificati danni causati da lupi di passaggio oppure vi sono indizi della presenza di lupi (ad ese. osservazioni dirette attendibili), che però non sono ancora accertati.

L'impegno è disciplinato in un accordo. Se durante la durata dell'accordo dovesse emergere che eventuali danni sono stati causati da un lupo residente, l'accordo può essere adattato alle condizioni del perimetro di prevenzione I con effetto retroattivo all'inizio dell'anno civile in corso. Il gruppo mobile d'intervento è disponibile nel caso in cui si tratti del primo danno in una determinata area.

Nelle altre aree gli interessati possono avvalersi della consulenza tecnica da parte dei centri di competenza che hanno stipulato un contratto con AGRIDEA.

#### **Disposizioni derogatorie**

- Tutti i sussidi per i casi eccezionali (gruppo d'intervento, materiale di recinzione, ecc.) sono stabiliti dal Coordinamento nazionale.
- Nel primo anno in cui si adottano le misure di prevenzione possono essere stipulati accordi individuali tra AGRIDEA e i gestori per regolamentare l'impiego di cani da protezione e materiale di recinzione.
- Nel primo anno in cui si verificano danno di grandi predatori può essere concluso un accordo scritto tra AGRIDEA e i gestori di alpi per risarcire lo sforzo di prevenzione supplementare di questi ultimi.
- I sussidi per i cani da protezione delle greggi di caprini sono versati analogamente a quelli delle greggi di ovini.
- In merito ai sussidi per le mandrie di bestiame grosso deve, se necessario, essere adottata una regolamentazione. Per il momento, AGRIDEA decide di volta in volta.
- Per misure strutturali a più lungo termine devono essere chiarite le possibilità tecniche e finanziarie in collaborazione con gli uffici cantonali.

#### **Aiuto d'emergenza: gruppo mobile d'intervento**

- In caso di attacchi di grandi predatori al di fuori del perimetro di prevenzione I, da maggio a ottobre è a disposizione il gruppo mobile d'intervento, che attua misure di protezione delle greggi in loco durante 10-15 giorni.
- Il gruppo mobile d'intervento è a disposizione anche delle aree situate nel perimetro di prevenzione I che non possono essere protette in modo prioritario a causa della mancanza di risorse.
- La consulenza e l'accompagnamento tecnici sono garantiti in primo luogo dalle reti regionali di competenza coadiuvate, se necessario, dal gruppo d'intervento.
- Questo aiuto mira a sostenere i gestori soprattutto durante il primo anno di danni.
- Questo sostegno dà al gestore la possibilità di familiarizzarsi con le misure di protezione delle greggi e di attuarle adeguandole in funzione della propria azienda.
- Negli anni seguenti, le aziende sono assistite sostanzialmente dalle reti regionali di competenza.

**Tabella 1: Sussidi (finanziamento da parte dell'UFAM, amministrazione da parte di AGRIDEA)**

Misura di prevenzione	Perimetro di prevenzione I	Perimetro di prevenzione II
<b>Cani da protezione delle greggi</b>	<p>Sussidi per un massimo tre cani per gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aiuto iniziale una tantum per l'acquisto pari a CHF 500.-- per cane,</li> <li>• forfait: CHF 1000.-- per cane l'anno per le spese di mantenimento,</li> <li>• forfait di sorveglianza di CHF 1000.-- / 2000.-- per le alpi senza pastore.</li> </ul> <p>Riesame del contratto dopo tre anni al più tardi.</p>	<p>Sussidi per un massimo di tre cani per gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- forfait: CHF 500.-- per cane l'anno per le spese di mantenimento.</li> </ul> <p>Durata massima del contratto nella categoria II: tre anni.</p>
<b>Recinti</b>	<p>Sussidio per materiale di recinzione quale aiuto iniziale nel primo anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parchi notturni in caso di sorveglianza continua,</li> <li>• recinzione elettrica di superfici agricole utili.</li> </ul>	Nessun sussidio.
<b>Misure diverse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sussidio di CHF 500.-- per attacco di lupi dimostrato sulle alpi protette con opportune misure di prevenzione.</li> <li>• Rimborso dei costi di trasporto dei cadaveri di animali, se il numero di esemplari morti a seguito di un attacco di lupi è superiore a dieci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compenso per il foraggiamento: nel primo anno di danni, in caso di discesa anticipata, le alpi con meno di 30 carichi normali possono essere risarcite con un importo massimo di CHF 3500.--.</li> </ul>

**Indirizzo di contatto per i sussidi relativi alle misure di protezione delle greggi:** Coordinamento nazionale per la protezione delle greggi, Jordils 1, Casella postale 128, 1000 Losanna 6, tel. 021 619 44 31, [daniel.mettler@agridea.ch](mailto:daniel.mettler@agridea.ch), [www.protezionedellegreggi.ch](http://www.protezionedellegreggi.ch)